DECISIONE N. 617/80/CECA DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1980

che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che alcuni provvedimenti adottati dalla Commissione in materia di prezzi per il mercato comune dell'acciaio sono stati prorogati di un anno ; che i governi di taluni paesi terzi hanno garantito alla Commissione la loro cooperazione per i provvedimenti presi ; che la Commissione ha sospeso temporaneamente per le imprese della Comunità tale tacoltà di allineamento con decisione n. 527/78/CECA (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 934/79/CECA (2) ;

considerando che gli accordi conclusi con alcuni paesi terzi sono stati rinnovati per il 1980 ; che la decisione n. 527/78/CECA dovrà quindi essere prorogata fino al 31 dicembre 1980 ;

considerando che tali accordi potrebbero essere applicati soltanto ad alcuni prodotti siderurgici ; che è quindi necessario specificare negli allegati i prodotti siderurgici oggetto della presente decisione ;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La decisione n. 527/78/CECA è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

2. L'allegato della decisione di cui al paragrafo 1 è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(2) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 15.

ALLEGATO

Il divieto d'allineamento risultante dalla presente decisione si applica alle condizioni offerte dalle imprese situate nei seguenti paesi :

1. AUSTRIA ; 2. FINLANDIA ; 3. NORVEGIA ; 4. SVEZIA :

per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base (1), fatta eccezione del ferro-manganese della sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (2) ;

5. BULGARIA ; 6. UNGHERIA ; 7. POLONIA :

per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33 ;

8. AUSTRALIA :

per i prodotti siderurgici CECA di cui ai seguenti codici Nimexe (3) :

73.06-10	73.10-18	73.13-26	73.13-86	73.71-24	73.74-72
73.06-20	73.10-42	73.13-32	73.13-91	73.71-29	73.75-11
73.06-30	73.11-11	73.13-34	73.13-93	73.71-53	73.75-19
73.07-12	73.11-12	73.13-36	73.13-94	73.72-11	73.75-23
73.07-21	73.11-14	73.13-43	73.13-98	73.72-13	73.75-33
73.07-24	73.11-16	73.13-45	73.61-20	73.72-19	73.75-43
73.08-01	73.11-19	73.13-47	73.62-10	73.72-33	73.75-63
73.08-03	73.11-41	73.13-49	73.62-30	73.72-39	73.75-73
73.08-05	73.11-50	73.13-50	73.63-29	73.73-23	73.75-79
73.08-07	73.12-11	73.13-64	73.63-72	73.73-25	73.75-83
73.08-21	73.12-19	73.13-65	73.64-20	73.73-26	73.75-84
73.08-25	73.12-21	73.13-67	73.64-72	73.73-29	73.75-89
73.08-29	73.12-51	73.13-68	73.65-21	73.73-33	73.16-14
73.08-41	73.12-71	73.13-72	73.65-23	73.73-35	73.16-16
73.08-45	73.13-11	73.13-74	73.65-25	73.73-36	73.16-17
73.08-49	73.13-16	73.13-76	73.65-55	73.73-39	73.16-20
73.09-00	73.13-17	73.13-78	73.65-70	73.73-72	73.16-40
73.10-11	73.13-19	73.13-79	73.65-81	73.74-21	73.16-51
73.10-13	73.13-21	73.13-82	73.71-21	73.74-23	
73.10-16	73.13-23	73.13-84	73.71-23	73.74-29	

Gli acciai comuni corrispondono alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa e 73.16.

Gli acciai legati e acciai fini al carbonio corrispondono alle voci da 73.61 a 73.75 inclusa.

I semiprodotti corrispondono alle voci 73.06, 73.07, 73.61 e 73.71 ;

9. SPAGNA :

per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, da 73.06 a 73.13 inclusa, 73.15 e 73.16, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33.

---

(1) GU n. L 344 del 31. 12. 1979.
(2) Allegato al regolamento (CEE) n. 3000/79 del Consiglio del 20 dicembre 1979 (GU n. L 342 del 31. 12. 1979, pag. 3).
(3) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) (GU n. L 346 del 31. 12. 1979, pag. 3).